

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 05-08-2008
REGIONE BASILICATA
Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 33
del 5 agosto 2008
(Il numero del Bollettino Ufficiale è: 33 BIS)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge:

TITOLO I Principi generali

ARTICOLO 1 - Finalità

1. La Regione Basilicata, in base alla competenza residuale in materia di agricoltura ed in conformità alla disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, promuove azioni di sviluppo del sistema agricolo regionale, anche attraverso l'istituzione di regimi di aiuto alle imprese.
2. Con la presente legge sono definiti i criteri generali in materia di aiuti di Stato concessi dalla Regione per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli che operano sul territorio regionale.
3. Nell'attuazione della presente legge viene assicurata la complementarietà degli aiuti concessi con gli altri strumenti di politica regionale.
4. La terminologia utilizzata nella presente legge fa riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
5. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, persegue le finalità di cui ai precedenti commi con interventi diretti a favorire:
(omissis)
j) l'assistenza tecnica nel settore agricolo;
(omissis)

(omissis)

ARTICOLO 17 - Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1. Gli aiuti per le attività di assistenza tecnica nel settore agricolo concessi a norma della presente legge devono soddisfare tutte le condizioni di cui ai commi successivi.
2. Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi ammissibili, che devono essere relativi alle seguenti attività:
 - a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:
 - I) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;
 - II) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;
 - III) costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore.
 - b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c) per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere:

I) le spese di iscrizione;

II) le spese di viaggio;

III) le spese per le pubblicazioni;

IV) l'affitto degli stand;

V) i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di €250,00 per premio e per vincitore;

e) a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine:

I) la diffusione di conoscenze scientifiche;

II) le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi.

Sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti.

Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla presente lettera se è indicata l'origine dei prodotti contemplati dal Regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio (16) e dagli articoli da 54 a 58 del Regolamento (CE) n.1493/1999 del Consiglio, purchè i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità.

f) Le pubblicazioni, quali cataloghi o i siti web, contenenti informazioni sui prodotti della Regione Basilicata o di un dato prodotto regionale, purchè le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i prodotti interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

3. Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della Regione Basilicata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

(omissis)

ARTICOLO 21 - Durata

1. Gli aiuti che rispettano le disposizioni della presente legge possono essere concessi fino al 31 dicembre 2013, salvo eventuali proroghe della vigenza del Regolamento (CE) n.1857/2006.

(omissis)

ARTICOLO 24 - Modalità di attuazione

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, la Regione Basilicata provvederà mediante discipline specifiche.

ARTICOLO 25 - Abrogazioni

1. E' abrogata la L.R. 6 settembre 2001, n.36. Sono altresì abrogate tutte le norme contrastanti o difformi rispetto alla presente legge.

ARTICOLO 27 –

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 agosto 2008

DE FILIPPO

ALLEGATO 1

(omissis)